



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2460 del 14 aprile 2020

## **ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

### **Il Collegio**

#### **composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 17 gennaio 2020, in relazione al ricorso n. 3205, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### **FATTO**

*I.* La ricorrente riferisce di avere acquistato, mediante distinte operazioni disposte dietro raccomandazione dell'intermediario convenuto tra il 2010 e il 2014, azioni e obbligazioni convertibili (successivamente convertite in azioni) della precedente banca capogruppo dell'intermediario convenuto per un controvalore complessivo di € 19.710,00. Contesta la nullità della prima operazione del 18 giugno 2010, precisando di avere sottoscritto il contratto quadro solamente l'11 dicembre 2012. Inoltre, la ricorrente contesta l'inadeguatezza di tutte le operazioni oggetto del ricorso, anche sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione. A questo proposito, la ricorrente contesta l'attendibilità della propria scheda MiFID, dalla quale risulterebbe un orizzonte temporale medio-

lungo e un profilo di rischio di liquidità medio-alto, precisando di non avere mai precedentemente effettuato investimenti finanziari e che all'epoca di queste operazioni aveva già superato i settant'anni. Inoltre, la ricorrente contesta la mancata corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni e delle obbligazioni proposte, anche sotto il profilo della loro illiquidità al tempo dell'acquisto. Premesso che l'emittente delle azioni e obbligazioni acquistate era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, la ricorrente chiede la restituzione del capitale investito e comunque il risarcimento dell'intero danno subito.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio, eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva. Il resistente rileva sostanzialmente che la ricorrente potrebbe far valere il suo eventuale credito restitutorio o risarcitorio esclusivamente nei confronti della propria precedente capogruppo (la Vecchia Capogruppo). A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dal perimetro dell'azienda bancaria ceduta i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia Capogruppo e la Nuova Capogruppo dello stesso resistente, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono essere inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo, quale appunto è il resistente. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Nelle controdeduzioni, la ricorrente contesta la mancanza di legittimazione passiva del resistente, rilevando che la procedura di liquidazione coatta amministrativa alla quale era stata sottoposta la Vecchia Banca non aveva interessato direttamente anche il resistente, il quale era rimasto *in bonis*. La ricorrente insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

4. Il resistente non si è avvalso della facoltà di formulare le repliche finali.

## **DIRITTO**

I. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile, sussistendo la legittimazione passiva del resistente. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente, secondo la quale l'eventuale credito restitutorio o risarcitorio che la ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente sarebbe rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo allo stesso resistente per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo del resistente. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti restitutori o risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti restitutori o risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Vecchia Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche il resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso

Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo del resistente, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (il resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierna ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tutte queste disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentate.

In via preliminare, rileva il Collegio che dalla documentazione versata in atti risulta provato che la ricorrente ha acquistato complessive n. 527 azioni della Vecchia Capogruppo del resistente per un controvalore complessivo di € 19.710,00, mediante le seguenti distinte operazioni: *i*) n. 300 azioni in data 28 giugno 2010 per un controvalore di € 11.475,00; *ii*) obbligazioni convertibili (successivamente convertite in n. 26527 azioni) in data 21 gennaio 2013 per un controvalore di € 1.035,00; *iii*) n. 200 azioni in data 3 luglio 2014 per un controvalore di € 7.200,00.

Ciò premesso, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente di ogni altra domanda formulata dalla ricorrente, la domanda di risarcimento del danno per l'inadeguatezza e la mancata informazione sulle caratteristiche e la rischiosità dello strumento proposto. Infatti, a fronte di queste specifiche contestazioni da parte della ricorrente, l'intermediario, che pure si è costituito nel presente giudizio, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, l'intermediario non ha assolto all'onere impostogli dalla legge di provare di avere adempiuto a tutti gli

obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza ai quali era tenuto nei confronti della cliente. In particolare, esso non ha dimostrato di avere proposto alla ricorrente operazioni adeguate al suo profilo, avendo anche cura di informarla delle caratteristiche e della rischiosità delle azioni proposte, né l'adempimento di queste obbligazioni risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente. Infatti, da questa documentazione risulta che il resistente ha, in un primo momento, proposto tutte le operazioni oggetto del giudizio in regime di consulenza, rilevandone l'inadeguatezza, salvo riproporle dopo appena un minuto in regime di appropriatezza. Tenuto conto, da una parte, del conflitto di interessi, sia pure dichiarato, e, dall'altra parte, dell'età e dell'operatività della ricorrente (limitata ai soli titoli emessi dalla Vecchia Capogruppo del resistente), un tale *modus operandi* induce il Collegio a ritenere che tutte queste operazioni siano state oggetto di consulenza da parte del resistente, e quindi che esso è venuto meno al suo obbligo di astenersi dal raccomandare alla ricorrente operazioni non adeguate al suo profilo.

3. Dovendosi ritenere provato che, nel caso di specie, il resistente ha raccomandato alla ricorrente il compimento di operazioni non adeguate al suo profilo, per di più senza avere cura di informarla correttamente del rischio che si assumeva, si deve presumere che, se il resistente avesse agito correttamente, la ricorrente non avrebbe acquistato le azioni e obbligazioni convertibili della sua Vecchia Capogruppo. Ne consegue che la ricorrente ha diritto al risarcimento di un danno pari all'intera somma investita nell'acquisto dei titoli oggetto del ricorso, pari a € 19.710,00, stante che il valore attuale delle azioni della Vecchia Capogruppo, a causa dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, è oramai pari a zero. La somma così determinata deve essere rivalutata *pro quota* dalla data di ciascuna operazione alla data dell'odierna decisione, per l'importo complessivo di € 1.382,54, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

**PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 21.092,54, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi